

Segreteria Generale
Ufficio Giustizia Federale
Prot.AP/ic/7988/2019
Roma, 9 dicembre 2019

All'atleta
BIANCO GIOVANNI
c/o Avv. Gianluca Nasuti
Tramite pec: gianluca.nasuti@ordineavvocatisv.it

Alla Procura Federale
Tramite mail : segreteria.procurafederale@federnuoto.it

e, per conoscenza,

Al Comitato Regionale Liguria
Alla Società Rari Nantes Savona

OGGETTO: Tribunale Federale I Sezione Deferimento Sig. Giovanni Bianco - Procedimento 26/FIN/2018; Decisione 16/2019

Con la presente si trasmette la decisione in oggetto.

"Il giorno 3 dicembre, presso la sede federale di Roma Stadio Olimpico Curva Nord, si è riunita la prima sezione del Tribunale Federale della F.I.N. composta dagli Avv.ti Adriano Sansonetti, Presidente, Roberto Rinaldi e Massimo Mamprin quali componenti; svolge le funzioni di segreteria la Dott.ssa Ilaria Crescenzi.

PREMESSO CHE

- con provvedimento del 22.10.2019 il Procuratore Federale deferiva al Tribunale Federale, sezione prima l'atleta **Giovanni Bianco** (tess. FIN 97912) per la violazione delle seguenti norme: art. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva, con le aggravanti di cui all'art. 25, comma 3 lettere b) e d) del Regolamento di Giustizia Sportiva, artt. 1, 2 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo, art. 6 Statuto FIN, artt. 12 del Regolamento Organico e dell'art. 13 bis Statuto CONI, anche in relazione all'art. 21.14 Regolamento Tecnico Pallanuoto;

- in parte, la decisione del P.F. muove dal fatto che nel corso dell'allenamento a Savona, il nuotatore **Giovanni Bianco** ha effettuato un allenamento tra RN Savona e Nazionale del Giappone, a circa tre minuti e trenta secondi del terzo tempo

00135 ROMA - STADIO OLIMPICO CURVA NORD
Tel. 06 36200.1- Fax 06 3242501
C.F. 05284670584 - P. IVA 01384031009
info@federnuoto.it - www.federnuoto.it
Registro Persone Giuridiche n. 19/2001 - REA n° RM 165681
Iscritta al Registro della Protezione Civile



UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
PER LE ATTIVITÀ EA 35, 37, 39

- in particolare, la contestazione del P.F. muoveva dal fatto che nel corso dell'incontro di pallanuoto di allenamento tra RN Savona e Nazionale del Giappone, a circa tre minuti e trenta secondi del terzo tempo di gioco, l'atleta Giovanni Bianco, che nuotava verso la posizione di centroboa marcato dal giocatore giapponese Kohei Inaba, improvvisamente colpiva lo stesso con brutalità e volontariamente con una gomitata: la brutalità del Bianco continuava provvedendo lo stesso a colpire nuovamente lo stesso giocatore giapponese con altri due pugni scagliati dall'alto verso il basso con il chiaro intento di cagionare dei danni fisici all'avversario;

il sig. Bianco veniva immediatamente sospeso in via cautelare da ogni attività con provvedimento assunto in data 26 settembre 2019: il fascicolo del provvedimento cautelare veniva acquisito nel presente procedimento;

l'atleta Bianco attraverso il proprio legale di fiducia depositava per l'udienza del 3 dicembre 2019 memoria difensiva con la quale, oltre a proporre istanze istruttorie con acquisizione di filmati relativi anche ad altre partite, si affermava che il fatto doveva considerarsi come normale episodio che avviene durante il gioco, ammettendo di fatto le circostanze ;

il Procuratore Federale all'udienza del 3 dicembre 2019 ribadiva quanto esposto nel deferimento e chiedeva la sanzione della sospensione per l'atleta Bianco;

RITENUTO CHE

- la contestazione del P.F. è fondata, l'illecito disciplinare emerge dal materiale probatorio raccolto ed acquisito nel procedimento: in particolare la ripresa filmata e la relazione arbitrale, peraltro non contestata nella memoria difensiva depositata dal deferito, danno conto in modo circostanziato del comportamento dell'atleta Bianco, che colpiva con violenza l'avversario, prima con una gomitata e poi con ben due pugni scagliati dall'alto verso il basso in maniera efferata e violenta. Il referto medico dà contezza delle conseguenze della condotta del Bianco, l'atleta giapponese infatti riportava la frattura del corpo mandibolare, con disallineamento di numerosi denti, la frattura delle ossa proprie del naso.

Gli elementi di prova a sostegno dell'ipotesi accusatoria sono numerosi, precisi e concordanti.

La condotta posta in essere dal sig. Bianco è riprovevole sotto il profilo disciplinare poiché estremamente violenta, immotivata e finalizzata consapevolmente a ledere l'incolumità dell'avversario e perciò viola palesemente i principi di correttezza lealtà e non violenza stabiliti dalle norme sportive.

P.Q.M.

Il Tribunale visti gli atti, esaminati i documenti, sentite le conclusioni de P.F., vista la memoria conclusiva del deferito, considerati i 2 (due) mesi di sospensione già scontati, irroga all'atleta Giovanni Bianco (tess. FIN n. 97912) la sanzione della sospensione da ogni attività sociale e federale di ulteriori mesi 9 (nove) a decorrere dalla data di notifica del presente dispositivo."

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Antonello Panza

